

# Trovarisposte

I nostri esperti


**COMMERCIALISTI**  
Antonella Di Giusto  
Renato Tassetti
dell'Ordine dei commercialisti  
e degli esperti contabili
**NOTAIO**  
Francesco Boni

del Consiglio notarile di Bergamo

**CONSULENTI DEL LAVORO**  
Anna Cantamesse
del Centro studi  
Consulenti del lavoro di Bergamo
**AMMINISTRATORE  
DI CONDOMINIO**  
Francesco Cortesi
dello Sportello condominio  
Sicet-Cisl di Bergamo

## Ora valori degli immobili consultabili anche on line

**Agenzia Entrate.** Un portale utile per chi vuole comprare o vendere casa. Il servizio permette di conoscere i valori medi del mercato immobiliare



Un nuovo servizio dell'Agenzia delle Entrate a disposizione degli utenti che cercano casa oppure vogliono venderla

**MARCO CONTI**

Se si sta cercando casa si vuole venderla e si vuol capire quali sono i valori medi del mercato immobiliare è disponibile da pochi sul portale dell'Agenzia delle Entrate il nuovo servizio «Consultazione valori immobiliari dichiarati». Come si intuisce dalla denominazione del servizio, l'applicazione web, con le usuali funzionalità di ricerca e di navigazione su mappa, consente agli utenti che accedono al portale dei servizi telematici dell'Agenzia «Entrate/Fisconline» (<https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Main/index.jsp>), tramite le proprie credenziali o con il Sistema pubblico di identità digitale (Spid) di visualizzare i dati dichiarati nelle compravendite, stipulati a partire dal primo gennaio 2019. Condizione sine qua non, la mappa consultata dagli utenti deve contenere almeno cinque transazioni. Più nel dettaglio, si può impostare la ricerca inserendo una o più voci dell'area di interesse (indirizzo, comune, località, provincia ect), tipologia e periodo dell'atto, valore dell'immobile oggetto della compravendita. Viceversa, per ogni atto di compravendita tra quelli individuati nell'ambito territoriale e nel periodo di interesse, si può consultare il mese e l'anno in cui è stata stipulata la compravendita, la tipologia dell'atto (residenziale, residenziale misto, pertinenze,

terziario-commerciale, produttivo, non residenziale misto, Immobili agricoli), il numero degli immobili transati nell'atto, il corrispettivo dichiarato per il complesso degli immobili in atto, il comune e la zona Omi (Osservatorio del mercato immobiliare: è una banca dati delle Entrate) di ubicazione degli immobili e, per ognuno di essi, la categoria e la consistenza catastale (espressa in vani, metri cubi o metri quadrati a seconda della categoria catastale). Per tutte le informazioni sul servizio, si può scaricare (pdf) le dieci pagine di «Informazioni per l'utilizzo dei dati», selezionando una delle due opzioni «?» e «I» a fianco della voce «Ricerca» nella barra in

alto del servizio. Il servizio, sottolineato il fisco, è stato realizzato per contribuire alla trasparenza del mercato immobiliare, garantendo nel contempo la privacy dei soggetti coinvolti nelle transazioni: i dati, infatti, sono visionabili in forma anonima e in modo da impedire di risalire al singolo immobile compravenduto. Le informazioni sono relative ai immobili georiferiti, con aggiornamento mensile, su tutto il territorio nazionale (esclusi i comuni delle province autonome di Trento e Bolzano). Info sul sito [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it) telefono: 800.909696 (da fisso, numero verde gratuito) 06.96668907 (da cellulare), +39 06.96668933 (da estero).

La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa purché il relativo importo sia indicato nell'atto di cessione dell'immobile nel quale le parti devono dichiarare se si sono avvalse di un mediatore e, in caso affermativo, fornire i dati anagrafici completi, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa. La detrazione spetta non solo per l'acquisto della proprietà, ma anche per l'acquisto di altri diritti reali (quali, ad esempio, l'usufrutto) a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

### Commercialisti

**RISPOSTA N. 2.128**

#### Provvigioni agente immobiliare: quanto recupero?

*Quale importo posso recuperare sulle provvigioni pagate a un agente immobiliare?*

— LETTERA FIRMATA

L'importo massimo è pari a 190 euro: dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in caso di acquisto di un'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore a 1.000 euro. La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa purché il relativo importo sia indicato nell'atto di cessione dell'immobile nel quale le parti devono dichiarare se si sono avvalse di un mediatore e, in caso affermativo, fornire i dati anagrafici completi, il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa. La detrazione spetta non solo per l'acquisto della proprietà, ma anche per l'acquisto di altri diritti reali (quali, ad esempio, l'usufrutto) a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale.

**RISPOSTA N. 2.129**

#### Riduzione del canone senza cambio contratto

*Sono proprietario di un immobile dato in locazione; il mio inquilino, essendo in cassa integrazione, mi ha chiesto una riduzione temporanea del canone. È possibile ridurre il canone di locazione senza stipulare un nuovo contratto e quali conseguenze fiscali poteri avere?*

— LETTERA FIRMATA

È possibile, senza rifare il contratto di locazione originario, predisporre un documento scritto al fine di variare o sospendere il canone stesso, in quanto, ai sensi dell'art. 1322 del codice civile è riservata all'autonomia delle parti la

possibilità di prevedere una sospensione o riduzione del canone di locazione. Dal punto di vista fiscale, la scrittura privata che prevede la riduzione o la sospensione del canone di locazione è opportuno venga registrata presso l'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato il contratto stesso, al fine di dimostrare al fisco il minor importo che si andrà ad indicare nella dichiarazione dei redditi. La registrazione dell'accordo è totalmente gratuita non richiedendosi il pagamento né di bollo o imposta di registro in quanto l'accordo raggiunto non costituisce una novazione del contratto originario.

### Notaio

**RISPOSTA N. 2.130**

#### Comproprietari e quell'affitto senza avvisare

*Io e mio figlio siamo comproprietari insieme ai nostri cognati nella misura di un quinto di un appartamento. La domanda è la seguente: possono loro affittare questo nostro appartamento senza informarci? E in che misura sarei responsabile qualora all'inquilino dovesse succedere qualcosa?*

— LETTERA FIRMATA

L'uso della cosa comune è regolato dall'art. 1102 del Codice civile, secondo il quale ciascun partecipante può servirsi del bene, purché non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. L'articolo 1105 del Codice Civile regola invece l'amministrazione del bene comune (nella quale rientra anche l'affitto) disponendo che tutti i partecipanti hanno diritto di concorrervi e che le deliberazioni riguardanti l'ordinaria amministrazione vengano prese a maggioranza, calcolata secondo il valore delle loro quote e previa informazione di tutti circa l'oggetto della deliberazione. Se non si forma una maggioranza, o la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Ciò considerato, la sottoscrizione di un eventuale contratto d'affitto senza rendervi partecipi della decisione sarebbe un comportamento censurabile.

## @Trova Risposte

Il tuo quesito **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

Commercialista  Consulente del lavoro  
 Notaio  Amministratore di condominio

**Dati del lettore**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

**L'ECO DI BERGAMO**

### La rubrica

#### Sosta festività Si riprenderà a gennaio

Questo è l'ultimo numero della rubrica per il 2020: ora la sosta per le festività natalizie. Riprendere la pubblicazione in gennaio. Due strade per presentare alla ripresa le domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo a «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni 118 in città. Inviare una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it) che trovate sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sul banner Trovarisposte.

RISPOSTA N. 2.131

## Delega di firma su conto coniuge e imprevisti

**Sul conto corrente di mia moglie ho delegato di firma. In caso di miei problemi finanziari e fiscali, possono rivalersi su detto conto? Siamo in regime di separazione dei beni.**

LETTERA FIRMATA

Il conferimento della delega di firma su un conto corrente, altro non è che un'autorizzazione a compiere operazioni ed a disporre di somme appartenenti ad un soggetto diverso; per questo i creditori del delegato non potranno mai avanzare pretese sul patrimonio del titolare del conto. Non va trascurato di considerare la provenienza del denaro ivi depositato: a prescindere dall'intestazione e dal regime patrimoniale di separazione dei beni, le giustificazioni formali devono reggere anche alla prova del fatto che sua moglie abbia maturato redditi sufficienti per alimentare quel conto.

RISPOSTA N. 2.132

## Casa da costruire sul terreno di mio marito

**Il mio futuro marito ha un**

**terreno di proprietà su cui vorremmo costruire una nuova casadi famiglia. La casa sarà intestata ad entrambi, al 50% e sarà pagata da entrambi con un mutuo cointestato. Il fatto che il terreno non sia di mia proprietà influisce sulla mia quota di proprietà o in qualche modo la riduce?**

LETTERA FIRMATA

È principio pacifico in giurisprudenza quello secondo il quale la costruzione realizzata in costanza di matrimonio da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è proprietà personale ed esclusiva di quest'ultimo, mentre al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all'onere della costruzione spetta solo il diritto di ripetere nei confronti dell'altro coniuge le somme spese a tal fine. Se è vostro desiderio che la casa sia bene comune, non si può prescindere dalla cointestazione dell'area o dalla cessione della quota indivisa della casa.

## Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 2.133

## Quale legge regola la liquidazione di ferie non godute

**Vorrei sapere quale legge**

**regola la liquidazione delle ferie non godute ed ex festività al lavoratore dimissionario di un'azienda speciale (ambito socio-assistenziale, i cui soci sono i Comuni aderenti, che le delegano alcune funzioni)**

LETTERA FIRMATA

L'art.5, comma 8, della Legge n.135/2012 ha disposto il divieto di monetizzazione delle ferie non godute dei pubblici dipendenti. Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (Istat) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età... (omissis). La disposizione qui riportata trova la sua ragione giustificatrice nelle disposizioni urgenti adottate per il contenimento della spesa pubblica, in particolare

è diretta a colpire gli abusi dovuti all'eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie non godute sia a causa dell'assenza di programmazione e di controlli dei dirigenti sulle ferie dei dipendenti, sia all'utilizzo improprio delle possibilità di riporto. Molti sono stati i pareri intervenuti per definire esclusioni dal divieto di monetizzazione nell'eventualità della cessazione del rapporto di lavoro. Conseguentemente il Dipartimento della finanza Pubblica ha stabilito che nel divieto non rientrano i casi di cessazione dal servizio in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia, infortunio, risoluzione per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità. Per le restanti ipotesi di cessazione dal rapporto di lavoro la monetizzazione delle ferie residue potrà avvenire solo se l'accumulo è stato causato da un rinvio della fruizione per esigenze di servizio.

## Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 2.134

## Perdite tubazione e quella polizza che non rimborsa

**La polizza assicurativa del**

**condominio quest'anno non ha rimborsato una perdita d'acqua di tubazioni esterne che ci è costata molto. L'amministratore ha detto che ora farà una ricerca e cercherà una assicurazione migliore. Gli abbiamo chiesto di metterci al corrente delle varie alternative disponibili, ma ci ha risposto che sceglierà lui tra alcune maggiori assicurazioni. Non dubitiamo che le aziende assicurative siano solide, ma mi chiedo se almeno noi consiglieri possiamo in qualche modo visionare le varie offerte.**

LETTERA FIRMATA

Non solo voi consiglieri, ma l'intera assemblea è generalmente tenuta ad esprimersi in merito alla eventuale nuova polizza condominiale. Di per sé, la stipula di un contratto di assicurazione del fabbricato ha lo scopo di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell'edificio danneggiato o danneggiante. Salvo diverse previsioni contenute nel regolamento di condominio, essa è consentita all'amministratore di condominio una volta ottenuta l'autorizzazione dell'assemblea (cfr. Cass. 3 aprile 2007, n. 8233) in quanto non si tratta di un atto conservativo; cioè non si tratta infatti di uno di quegli atti necessari per la salvaguardia dell'integrità dell'immobile e che possono essere o materiali (per esempio riparazioni di muri portanti o di tetti) o di tutela

giudiziale (azioni contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi).

RISPOSTA N. 2.135

## Il dibattito acceso su una pianta da abbattere o no

**Come ad ogni fine autunno, un nostro vicino lamenta che un albero piantato parecchi anni fa sulla proprietà del condominio lascia cadere troppe foglie nella sua proprietà. E chiede che il condominio intervenga o abbattendo la pianta o pagando gli interventi di spazzatura foglie, oppure inviando qualcuno a onere del condominio a pulire.**

LETTERA FIRMATA

Trattasi di materia ove suppliscono le norme in tema di distanze e responsabilità da custodia; se i rami dell'albero del condominio si protendono sul fondo del vicino, questo può chiedere al condominio che esso ottemperi tutte le manutenzioni del caso; nel caso dei rami è il condominio a dover provvedere al loro taglio, mentre per le radici può intervenire direttamente il vicino. Oltre a queste due norme di riferimento, potrebbe essere utile consultare la normativa urbanistica contenuta nei Regolamenti Comunali in tema di manutenzione del verde privato.

# Borsa

FTSE Mib	21.935,05	0,81%	▲
FTSE All Share	23.863,51	0,68%	▲
Dax Francoforte	13.362,87	1,06%	▲
Cac 40 Parigi	5.530,31	0,04%	▲

Ftse 100 Londra	6.513,32	-0,28%	▼
Dow Jones	30.201,68	1,14%	▲
Nasdaq	12.595,06	1,25%	▲
Nikkei Tokyo	26.687,84	-0,17%	▼

Spread Btp-Bund	113,33	-2,84%	▼
Euro-Dollaro	1.2140	-0,18%	▼
Euro-Sterlina	0,9080	0,10%	▲
Euro-Yen	126,0800	-0,02%	▼

Petrolio WTI	47,60	1,30%	▲
Oro Fino (euro/gr)	49,01	1,25%	▲
Argento	24,22	1,51%	▲
Euribor (360) 3m	-0,543	diff: 0,000	

### Titoli di Stato

BOT	Pr.Netto Rend.			
BOT DC20 5 EUR	0,03			
BOT 29.01.2021 5	100,1			
BOT 26.02.2021 1799	100,17			
BOT ZC 31.03.2021 EUR	100,22			
BOT 14.4.2021 A (365)	100,24			
BOT 30.04.2021 (182)				
BOT 14.07.2021 A				
BOT 14.07.2021 A EUR				
BOT 13.08.2021 A EUR				
BOT 14.08.2021 A EUR				
BOT 14.10.2021 A (365)				
BOT 12.11.2021 (364)				
BOT 14.12.2021 (365)	100,5			
BTP	Pr.Netto Rend.			
BTP 01.03.2021 3,75%	100,81			
BTP 15.04.2021 0,05%	100,14			
BTP 01.05.2021 3,75%	101,55			
BTP 01.06.2021 0,45%	100,42			
BTP 18.01.2021 3,75%	102,66			
BTP 01.09.2021 4,75%	103,69			
BTP 15.09.2021 2,3%	102,34			
BTP 01.11.2021 0,35%	100,75			
BTP 15.12.2021 2,15%	102,59			
BTP 01.03.2022 1,5%	106,68			
BTP 01.04.2022 1,2%	102,18			
BTP 15.04.2022 1,35%	102,35			
BTP 15.7.2022 1%	102,36			
BTP 01.08.2022 0,9%	102,22			
BTP 01.09.2022 1,5%	110,21			
BTP 15.09.2022 1,45%	103,4			
BTP 01.11.2022 0,5%	111,12			
BTP 15.12.2022 0,35%	101,03			
BTP 01.03.2023 0,95%	103,05			
BTP 01.03.2023 1,45%	103,13			
BTP 01.05.2023 4,5%	111,85			
BTP 01.06.2023 0,60%	102,62			
BTP 01.08.2023 4,75%	113,77			
BTP 11.03.2023 2,45%	101,84			
BTP 15.09.2023 2,6%	109,93			
BTP 11.03.2023 2,45%	108			
BTP 15.10.2023 0,65%	102,94			
BTP 1.11.2023 9%	127,1			
BTP 22.12.2023 8,5%	132			
BTP 01.12.2024 4,5%	116,5			
BTP 15.05.2024 1,85%	107,28			
BTP 01.07.2024 1,75%	107,25			
BTP 15.09.2024 3,75%	114,88			
BTP 15.11.2024 1,45%	106,61			
BTP 01.12.2024 2,5%	110,76			
BTP 1.02.2025 0,35%	102,28			
BTP 01.03.2025 4,5%	123,65			
BTP 01.06.2025 1,6%	108,75			
BTP 15.12.2025 1,45%	111,69			
BTP 15.02.2026 1,25%	142,28			
BTP 01.12.2026 2,5%	107,11			
BTP 01.06.2027 2,2%	113,1			
BTP 01.04.2028 2,05%	112,44			
BTP ST27 0,95%	105,1			
BTP 1.11.2027 6,5%	142,88			
BTP 15.01.2027 0,85%	104,6			
BTP 01.02.2028 2%	112,63			
BTP 01.09.2028 4,75%	133,93			
BTP FUTURA N28 EUR	101,17			
BTP ZC 1.12.2028 2,8%	119,63			
BTP 1.11.2029 5,25	142,5			
BTP 01.08.2029 3,00%	122,35			
BTP 1.11.2029 5,25	142,5			
BTP 01.03.2030 3,50%	127,92			
BTP 14.07.2031 A				
BTP 14.07.2031 A EUR				
BTP 13.08.2031 A EUR				
BTP 14.08.2031 A EUR				
BTP DC30 1,65%	111,12			
BTP AP31 0,9%	103,61			
BTP 01.05.2031 6%	154,9			
BTP 01.03.2021 3,75%	100,81			
BTP 1.2.2033 5,75%	158,67			
BTP 01.09.2033 2,45%	120,64			
BTP 01.08.2034 5%	153,31			
BTP 01.03.2035 3,35%	133,35			
BTP 01.03.2035 1,45%	107,69			
BTP 01.09.2035 2,25%	119,34			
BTP 1.2.2037 4%	144,79			
BTP 01.09.2038 2,95%	130,71			
BTP 01.08.2039 5%	166,24			
BTP 1.3.2040 3,1%	133,89			
BTP 01.04.2022 1,2%	102,18			
BTP 15.04.2022 1,35%	102,35			
BTP 15.7.2022 1%	102,36			
BTP 01.08.2022 0,9%	102,22			
BTP 01.09.2022 1,5%	110,21			
BTP 15.09.2022 1,45%	103,4			
BTP 01.11.2022 0,5%	111,12			
BTP 15.12.2022 0,35%	101,03			
BTP 01.03.2023 0,95%	103,05			
BTP 01.03.2023 1,45%	103,13			
BTP 01.05.2023 4,5%	111,85			
BTP 01.06.2023 0,60%	102,62			
BTP 01.08.2023 4,75%	113,77			
BTP 11.03.2023 2,45%	101,84			
BTP 15.09.2023 2,6%	109,93			
BTP 11.03.2023 2,45%	108			
BTP 15.10.2023 0,65%	102,94			
BTP 1.11.2023 9%	127,1			
BTP 22.12.2023 8,5%	132			
BTP 01.12.2024 4,5%	116,5			
BTP 15.05.2024 1,85%	107,28			
BTP 01.07.2024 1,75%	107,25			
BTP 15.09.2024 3,75%	114,88			
BTP 15.11.2024 1,45%	106,61			
BTP 01.12.2024 2,5%	110,76			
BTP 1.02.2025 0,35%	102,28			
BTP 01.03.2025 4,5%	123,65			
BTP 01.06.2025 1,6%	108,75			
BTP 15.12.2025 1,45%	111,69			
BTP 15.02.2026 1,25%	142,28			
BTP 01.12.2026 2,5%	107,11			
BTP 01.06.2027 2,2%	113,1			
BTP 01.04.2028 2,05%	112,44			
BTP ST27 0,95%	105,1			
BTP 1.11.2027 6,5%	142,88			
BTP DC20 5 EUR	0,03			
BTP 29.01.2021 5	100,1			
BTP 26.02.2021 1799	100,17			
BTP ZC 31.03.2021 EUR	100,22			
BTP 14.4.2021 A (365)	100,24			
BTP 30.04.2021 (182)				
BTP 14.07.2021 A				
BTP 14.07.2021 A EUR				
BTP 13.08.2021 A EUR				
BTP 14.08.2021 A EUR				
BTP DC30 1,65%	111,12			
BTP AP31 0,9%	103,61			
BTP 01.05.2031 6%	154,9			
BTP	Pr.Netto Rend.			
BTP 01.03.2021 3,75%	100,81			
BTP 1.2.2033 5,75%	158,67			
BTP 01.09.2033 2,45%	120,64			
BTP 01.08.2034 5%	153,31			
BTP 01.03.2035 3,35%	133,35			
BTP 01.03.2035 1,45%	107,69			
BTP 01.09.2035 2,25%	119,34			
BTP 1.2.2037 4%	144,79			
BTP 01.09.2038 2,95%	130,71			
BTP 01.08.2039 5%	166,24			
BTP 1.3.2040 3,1%	133,89			
BTP 01.04.2022 1,2%	102,18			
BTP 15.04.2022 1,35%	102,35			
BTP 15.7.2022 1%	102,36			
BTP 01.08.2022 0,9%	102,22			
BTP 01.09.2022 1,5%	110,21			
BTP 15.09.2022 1,45%	103,4			
BTP 01.11.2022 0,5%	111,12			
BTP 15.12.2022 0,35%	101,03			
BTP 01.03.2023 0,95%	103,05			
BTP 01.03.2023 1,45%	103,13			
BTP 01.05.2023 4,5%	111,85			
BTP 01.06.2023 0,60%	102,62			
BTP 01.08.2023 4,75%	113,77			
BTP 11.03.2023 2,45%	101,84			
BTP 15.09.2023 2,6%	109,93			
BTP 11.03.2023 2,45%	108			
BTP 15.10.2023 0,65%	102,94			
BTP 1.11.2023 9%	127,1			
BTP 22.12.2023 8,5%	132			
BTP 01.12.2024 4,5%	116,5			
BTP 15.05.2024 1,85%	107,28			
BTP 01.07.2024 1,75%	107,25			
BTP 15.09.2024 3,75%	114,88			
BTP 15.11.2024 1,45%	106,61			
BTP 01.12.2024 2,5%	110,76			
BTP 1.02.2025 0,35%	102,28			
BTP 01.03.2025 4,5%	123,65			
BTP 01.06.2025 1,6%	108,75			
BTP 15.12.2025 1,45%	111,69			
BTP 15.02.2026 1,25%	142,28			
BTP 01.12.2026 2,5%	107,11			
BTP 01.06.2027 2,2%	113,1			
BTP 01.04.2028 2,05%	112,44			
BTP ST27 0,95%	105,1			
BTP 1.11.2027 6,5%	142,88			
BTP DC20 5 EUR	0,03			
BTP 29.01.2021 5	100,1			
BTP 26.02.2021 1799	100,17			
BTP ZC 31.03.2021 EUR	100,22			
BTP 14.4.2021 A (365)	100,24			
BTP 30.04.2021 (182)				
BTP 14.07.2021 A				
BTP 14.07.2021 A EUR				</